



COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI
Provincia di Avellino
Piazza Vittoria C.A.P. 83040

C.F. 82000410645

www.comune.guardialombardi.av.it

P.I.V.A. 01668940644

ORDINANZA NR. 22/2020

Emergenza COVID 19. Chiusura cimitero comunale 31 Ottobre – 1 e 2 novembre 2020.

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020;

VISTO il Decreto Legge n. 83 del 30/07/2020 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che ha prorogato fino al 15 Ottobre 2020 lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 7.10.2020 "Proroga dello stato di emergenza....";

VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 "misure urgenti connesse alla proroga....";

VISTI i DPCM 13 ottobre 2020- 18 ottobre 2020 e 25 ottobre 2020;

VISTE le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 81 del 19.10.2020, n. 82 del 20.10.2020, n. 83 del 22.10.2020;

CONSIDERATO che;

- L'afflusso dei visitatori al Cimitero Comunale determina condizioni di rischio per il numero di persone potenzialmente presenti;

- l'afflusso dei visitatori al cimitero determina condizioni di rischio in contrasto con le misure precauzionali finalizzate a contrastare il diffondersi del COVID-19, per limitare gli spostamenti delle persone fisiche e salvaguardare la salute degli utenti e dei dipendenti della ditta appaltatrice che svolgono le loro mansioni in quel luogo;

RITENUTO necessario attivare, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, misure sanitarie di prevenzione;

CONSIDERATA, dunque, la necessità di provvedere, con urgenza, all'adozione di ogni provvedimento atto a garantire la salute pubblica;

RIPENUTO, pertanto, di dover adottare il presente provvedimento finalizzato alla chiusura al pubblico del Cimitero Comunale di Guardia Lombardi, **dal 31.10.2020 e fino al 02.11.2020;**

RAVVISATA, quindi, l'opportunità di porre in essere ogni utile misura di contenimento, a titolo precauzionale, anche nel Comune di Guardia Lombardi, al fine di limitare la diffusione del contagio da Covid-19;

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che "in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

PRESO ATTO:

- dell'evoluzione della situazione epidemiologica nel Comune di Guardia Lombardi e nei Comuni vicini alla data odierna;
- che sono limitate le modalità di spostamento dei cittadini così come richiamate nei DPCM e nelle ordinanze del Presidente della Regione Campania;

Ritenuto opportuno evitare che si creino assembramenti ovvero una numerosa presenza di utenti all'interno del cimitero comunale in occasione della commemorazione dei defunti;

Ritenuto, altresì, che risulta necessario intervenire e chiudere al pubblico il cimitero comunale al fine di limitare i contatti tra la popolazione ed evitare gli assembramenti, stante l'impossibilità di garantire il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza prescritte dalla normativa nazionale e regionale;

Visti l'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Per le motivazioni di cui sopra la chiusura al pubblico del cimitero comunale per i giorni 31 Ottobre, 1 e 2 Novembre 2020, prevedendo la deroga per le operazioni di tumulazione e inumazione che si dovessero verificare nel suddetto arco temporale, per il personale della ditta affidataria del servizio di illuminazione votiva, nonché del personale comunale addetto.

DISPONE

Che la presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Guardia Lombardi.

Copia della presente sia trasmessa alla Prefettura di Avellino, alla Stazione Carabinieri di Morra de Sanctis, al Comando di Polizia Municipale per gli adempimenti consequenziali.

Avverso il presente provvedimento, inoltre, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 104/2010.

Dalla residenza Municipale, 30.10.2020



IL SINDACO
Antonio GENTILE
AG. Wk